



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024
Comunicato Ufficiale N.78
del 6 Maggio 2024
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. PIERLUIGI MARIANELLA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 6.5.2024 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BRUNO COMPAGNO / CALCETTO AVEZZANO, DISPUTATA IL 13.4.2024 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE "A" (C.U. n° 72 del 18.4.2024 – C.R.A.).

La società A.S.D. Calcetto Avezzano ha proposto rituale preannuncio di reclamo avverso la decisione del G.S. sopra specificata.

Successivamente, però, la società ha depositato il reclamo preannunciato oltre il termine previsto dall'art. 76 comma 5 C.G.S.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 76 comma 3 C.G.S., di non essere tenuta a pronunciare e dispone l'addebito della relativa tassa.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA DEI CALCIATORI: GARGANO OMAR PER OTTO TURNI; DI MATTEO FABRIZIO PER QUATTRO TURNI; DI RENZO DAVIDE PER TRE TURNI; SEFJINI FLORIN PER DUE TURNI; INIBIZIONE DEI DIRIGENTI: PETRINI ROMOLO E DE LUCIA GIUSEPPE FINO AL 22.5.2024; VALENTE MATTEO FINO AL 30.6.2024; € 1.000,00 DI AMMENDA) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA SAN SEBASTIANO / VIS CERRATINA, DISPUTATA IL 21.4.2024 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 74 del 24.4.2024 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Villa San Sebastiano ha impugnato e chiesto l'annullamento, ovvero la riduzione delle sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: *"- Esaminati gli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e rapporto del commissario di campo), nei quali si riferisce quanto segue: - durante il corso della gara numerosi sostenitori della squadra locale tentavano di arrampicarsi sulla recinzione per entrare sul terreno di gioco, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine presenti presso l'impianto sportivo; - al minuto 2' del secondo tempo veniva allontanato il sig. VALENTE MATTEO, Dirigente Responsabile del Villa S. Sebastiano, per aver rivolto offese all'arbitro; - al minuto 10' del secondo tempo il sig.*



C.U. N. 78 del 6.5.2024

GARGANO OMAR, calciatore di riserva del Villa S. Sebastiano, assumeva una condotta gravemente irrispettosa nei confronti del commissario di campo, mentre lo stesso era posizionato tra le due panchine, concretizzandosi in offese e in un contatto fisico. Lo stesso calciatore continuava ad insultare il Commissario di Campo per tutto il corso del secondo tempo; - al minuto 39' del secondo tempo veniva allontanato il sig. CERASOLI LEONARDO, calciatore del Villa S. Sebastiano, per grave fallo di gioco; - al minuto 45' + 7' del secondo tempo veniva allontanato il sig. DI MATTEO FABRIZIO, calciatore del Villa S. Sebastiano, per protesta smodata nei confronti dell'arbitro; - al termine della gara, mentre i calciatori del Vis Cerratina si dirigevano verso i propri tifosi per festeggiare la vittoria, alcuni calciatori del Villa San Sebastiano li rincorrevano e li percuotevano con calci e pugni, generando una rissa nel corso della quale i calciatori ospiti non reagivano e chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine. Nella circostanza l'arbitro poteva individuare i calciatori del Villa S. Sebastiano sig. DI RENZO DAVIDE, che sferrava un violento pugno ai danni di un calciatore ospite, e il sig. SEFJINI FLORI che strattonava e gettava a terra due calciatori avversari, mentre i calciatori locali sig. GARGANO OMAR e DI MATTEO FABRIZIO (espulso durante la gara) assumevano una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, rivolgendogli offese. - alla rissa partecipava anche il sig. PETRINI ROMOLO, allenatore del Villa S. Sebastiano, e il sig. PETRUCCI DOMENICO, calciatore del Vis Cerratina, che si colpivano reciprocamente con violenti calci. Il sig. PETRINI tentava successivamente di entrare negli spogliatoi per aggredire il calciatore avversario, senza riuscirci perché trattenuto da due calciatori locali; -sempre a fine gara, il Sig. VALENTE MATTEO, espulso nel corso della gara, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva insulti e pesanti minacce all'arbitro, mentre il sig. DE LUCIA GIUSEPPE, assistente di parte della squadra locale, rivolgeva pesanti offese e minacce all'arbitro e al commissario di campo; - l'intervento delle forze dell'ordine riusciva a riportare la calma, ma all'uscita dell'impianto sportivo circa settanta sostenitori locali stazionavano nei pressi dello stadio con fare minaccioso, costringendo i Carabinieri a bloccare le strade di accesso all'impianto per consentire alla squadra ospite, all'arbitro e al commissario di campo di raggiungere i rispettivi automezzi. In tale circostanza, alcuni calciatori del Vis Cerratina venivano attinti da calci sferrati dai calciatori e dall'allenatore del Villa San Sebastiano, mentre i sostenitori e i dirigenti locali continuavano a rivolgere insulti e minacce all'arbitro e al commissario di campo; Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti. Per tutto quanto sopra esposto, visti gli articoli 6, 36 e 38 del C.G.S.,

DELIBERA

- 1) di infliggere alla Società Villa S. Sebastiano l'ammenda di Euro 1.000,00, sanzione aggravata per recidività;*
- 2) di inibire i seguenti dirigenti del Villa S. Sebastiano:*
 - PETRINI ROMOLO fino al 22.05.2024;*
 - VALENTE MATTEO fino al 30.06.2024;*
 - DE LUCIA GIUSEPPE fino al 22.05.2024;*



C.U. N. 78 del 6.5.2024

3) di squalificare i seguenti calciatori del Villa S. Sebastiano:

- CERASOLI LEONARDO per 1 gara;
- DI MATTEO FABRIZIO per 4 gare;
- DI RENZO DAVIDE per 3 gare;
- SEFJINI FLORIN per 2 gare;
- GARGANO OMAR per 8 gare”.

Ha dedotto l'appellante, in sostanza, la non corrispondenza al vero tra quanto refertato dall'arbitro e dal commissario di campo e quanto realmente accaduto sul terreno di gioco.

Osserva, preliminarmente, la Corte che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 137 comma III, lett. a) e b), per quanto concerne la posizione del calciatore Sefjini, del dirigente De Lucia e dell'allenatore Petrini.

Quanto, invece, alle altre posizioni, le relative sanzioni devono essere confermate sia perché assunte dal G.S. sulla scorta della recidiva di cui al C.U. n° 43 del 22.12.2023, sia perché i riferimenti degli ufficiali di gara e del commissario di campo, fonte di prova privilegiata, non possono essere vinti dalla interessata versione dei fatti fornita dalla società appellante.

Al riguardo va sottolineato che le stesse sanzioni appaiono congrue ed adeguate al grave comportamento tenuto dai tesserati e dai sostenitori della società Villa San Sebastiano e devono, pertanto, essere confermate.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.



C.U. N. 78 del 6.5.2024

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PENNESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DELL'ALLENATORE DI FEDERICO GIANLUCA FINO AL 24.6.2024 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNESE / REAL ALANNO, DISPUTATA IL 21.4.2024 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 37 del 24.4.2024 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pennese Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S.: *“Per reiterata condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell'ufficiale di gara”*, in quanto il Di Federico, a fine gara ed in modo del tutto pacato, si recava a salutare l'arbitro cercando delucidazioni in merito ad una contestata decisione tecnica.

Osserva la Corte che l'appello è infondato e, come tale, deve essere respinto.

Lo stesso gravame, trasmesso peraltro in maniera incompleta, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali e non può certamente privare di efficacia i riferimenti arbitrali che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata.

Il reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dall'allenatore Gianluca Di Federico giustifica ampiamente la sanzione adottata dal primo Giudice, la quale deve, pertanto, essere confermata.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 6/5/2024.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

